

IVA

Moratoria "allargata" per l'invio dei corrispettivi telematici

di Sandro Cerato

L'invio dei corrispettivi telematici entro la fine del mese successivo è una facoltà concessa anche ai **soggetti passivi** che hanno **già installato il registratore telematico**, nonché per coloro che decidono di adottare la **procedura web senza l'utilizzo del registratore di cassa**.

La conclusione emerge dalla lettura della recente [circolare 15/E/2019](#), dello scorso 29 giugno, con cui l'Agenzia, a due giorni dal debutto obbligatorio della memorizzazione ed invio dei **corrispettivi telematici**, ha fornito alcune importanti **indicazioni**, anche alla luce delle novità introdotte dal **D.L. 34/2019 (Decreto Crescita)** convertito in legge lo stesso **29 giugno**.

L'[articolo 12-quinquies](#) del citato Decreto interviene con due importanti modifiche:

- **introduce il termine di 12 giorni**, rispetto al momento alla memorizzazione, **per l'invio dei corrispettivi telematici all'Agenzia delle entrate** (fermo restando l'obbligo di imputazione dell'imposta nel periodo in cui il corrispettivo è stato memorizzato);
- **prevede un periodo di "moratoria" di sei mesi** (decorrente dal **1° luglio 2019** per i soggetti che nel 2018 hanno generato un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**, ovvero dal **1° gennaio 2020** per gli altri soggetti) durante il quale **non si applica la sanzione** di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) (100% dell'imposta) nel caso in cui i **corrispettivi siano inviati telematicamente entro la fine del mese successivo a quello in cui sono stati memorizzati** (quindi, ad esempio, i corrispettivi memorizzati durante il **mese di luglio 2019** potranno essere **inviati telematicamente entro la fine di agosto 2019**). Si ricorda che la **memorizzazione** deve coincidere con il **momento di effettuazione dell'operazione**.

La **moratoria** in questione nasce dall'esigenza di venire incontro ai molti soggetti che non sono riusciti ad **installare in tempo utile (1° luglio 2019)**, per coloro che nel 2018 hanno dichiarato un volume d'affari superiore ad **euro 400.000**) il **registratore telematico** necessario per poter procedere con **l'invio dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle entrate.

Per tale motivo, l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 15/E/2019](#) ha chiarito che *"al fine di evitare l'applicazione delle **sanzioni** (...) la disposizione (...) consente ai predetti soggetti, qualora **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**, di **assolvere l'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri**, entro i **più ampi termini previsti dal predetto comma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)**".*

In merito alla **moratoria**, l'Agenzia fornisce le seguenti precisazioni:

- resta fermo **l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi** utilizzando i **registratori di cassa** già in uso, ovvero emettendo le **ricevute fiscali** (ciò che è stato rinviato è infatti solamente **l'invio dei corrispettivi**);
- il differimento è applicabile fino al momento in cui **è attivato il registratore telematico**, e comunque **non oltre il termine massimo di sei mesi**;
- resta fermo, fino al momento di adozione del registratore telematico, **l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino fiscale, ovvero della ricevuta**, nonché l'obbligo di **tenuta del registro dei corrispettivi** e di **liquidazione periodica dell'Iva nei termini ordinari** (come detto, in base alla data di effettuazione dell'operazione).

Nell'ultima parte del documento di prassi in questione, l'Agenzia precisa che il **periodo di moratoria** (e quindi la mancata applicazione delle sanzioni) opera anche per **coloro che hanno già attivato il registratore telematico**, ai quali è quindi consentito di poter **posticipare l'invio dei corrispettivi giornalieri** entro **la fine del mese successivo rispetto a quello di memorizzazione degli stessi**.

L'apertura dell'Agenzia, la cui utilità in qualche modo sfugge, va probabilmente letta in considerazione della necessità di prevedere un **periodo di "rodaggio" per tutti**, compresi a questo punto coloro che decidono di optare per **l'utilizzo della procedura web senza l'adozione del registratore telematico**.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >